

Gruppo Bancario Cooperativo
Disposizioni di attuazione della riforma del credito cooperativo

In merito alla opportunità di proporre osservazioni al Documento per la consultazione contenente le disposizioni di vigilanza in riferimento al costituendo "Gruppo Bancario Cooperativo", Documento emanato dalla Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, si trasmettono - di seguito - alcune osservazioni che sembrano essere degne di attenzione.

Nella premessa del Documento (punto 1 pag. 1), si fa riferimento a "modelli di business omogenei nell'ambito del Gruppo e orientati verso obiettivi coerenti con i principi cooperativi"; il criterio, condivisibile, dovrebbe trovare una declinazione che tenga conto delle diverse operatività delle BCC, orientata ai territori sulle quali esse insistono; il modello di business di una BCC del Sud sarà maggiormente focalizzato sulla raccolta, laddove una BCC del Nord privilegerà le forme di impieghi.

Al punto 1.1 pag. 10 si prende a riferimento per la selezione degli Amministratori della Capogruppo la classifica di rischiosità della BCC di provenienza; sembra un concetto vago ed aleatorio, che andrebbe più propriamente riferito al periodo di tempo preso in osservazione (i precedenti 5 anni?).

Riguardo i requisiti di idoneità degli esponenti delle Banche affiliate (punto 1.2 pag. 11, nota 7), si fa riferimento a criteri più stringenti rispetto a quelli stabiliti dall'art. 26 del TUB; l'intenzione è probabilmente quella di allinearsi agli indirizzi della BCE, ma necessiterebbe di un aggiornamento in riferimento al DM 161/1998.

Sembrerebbe inoltre necessario considerare e valorizzare il merito individuale di esponenti locali che, in carenza di gradi scolastici elevati, abbiano dato dimostrazione di corretta e sana gestione, accompagnata da una specifica conoscenza del territorio di operatività della Banca.

Relativamente alle garanzie (punto 2, pag. 17), sarebbe auspicabile prevedere una puntuale declinazione delle specifiche tipologie di obbligazioni esterne contratte dai componenti del Gruppo Bancario Cooperativo in ordine alle quali è necessario azionare la responsabilità in solido, anche al fine di evitare l'insorgenza di dubbi interpretativi e/o il rischio di una eccessiva indeterminatezza e aleatorietà degli impegni assunti dai fideiussori che potrebbero indurre la Capogruppo e le Banche affiliate ad ampliare il contenuto della garanzia anche a fattispecie estranee alle intenzioni del Regolatore. In tal senso, impegni assunti in ordine ad attività non riconducibili alla gestione caratteristica e/o strumentale all'attività d'impresa, non dovrebbero rientrare sotto tale previsione, in quanto estranee alla generale tenuta e affidabilità reputazionale del sistema.

Tali fattispecie, peraltro, potrebbero essere ricondotte nel disposto dell'art. 2394 cc che prevede la responsabilità specifica degli Amministratori verso i creditori sociali.

Sembrerebbe inoltre utile prevedere e meglio evidenziare un margine determinato di autonomia delle singole BCC - anche legato a parametri percentuali chiari - nella concessione di contributi liberali legati alle attività mutualistiche e di beneficenza nel territorio di insediamento; ciò costituirebbe il riconoscimento di una dignità ed una memoria dello spirito originario delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane.

Si ringrazia per l'attenzione.

p. Il Consiglio di Amministrazione del Credito Cooperativo
 Cassa Rurale ed Artigiana di Paliano

Il Presidente del CdA

Giulio Capitani


CREDITO COOPERATIVO – CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI PALIANO Società Cooperativa

Iscritta all'Albo delle Cooperative al n. 160989

Aderente al Fondo di garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo – Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
 Iscr. Reg. Impr. FR. N. 91/1910 - C.C.I.A.A./R.E.A. n. 2865 – Iscr. Albo delle Banche n. 2644 – C.F. e P.IVA 00134660604
 Sede: 03018 Paliano (FR) Viale Umberto I, 53 Tel. 0775577014 – Fax 0775578129 - e-mail: bccpaliano@paliano.bcc.it